

STATUTO

**FUTURO ANTERIORE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIGNANEGO GE VIA PIAVE 91-93

Numero REA: GE - 444570

Codice fiscale: 01908430992

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.ro 20840 di Raccolta

STATUTO

Titolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1.

Promossa e sostenuta dalla Mignanego Società Cooperativa Sociale Onlus, ai sensi dell'art. 1, lettera B della Legge 8 novembre 1991 n. 381 è costituita la Società Cooperativa Sociale denominata **"FUTURO ANTERIORE Società Cooperativa Sociale – Onlus"**.

Art. 2.

La Sede della Società è in Mignanego (Genova)

La società potrà istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze di ogni genere, in Italia ed all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata, queste ultime in quanto compatibili con la disciplina delle Società Cooperative.

Art. 3.

La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea

Straordinaria dei Soci, prima della scadenza del termine.

Art. 4

La Società Cooperativa oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore dei propri soci può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi

Titolo 2

SCOPI – OGGETTO

Art. 5

La Cooperativa, ai sensi dell'art 2511 del Codice Civile ha scopo mutualistico, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate alla formazione e all'integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati di cui all'art . 4 della legge 381/1991.

Tale scopo viene conseguito tramite la gestione in forma associativa dell'azienda, consentendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa promuove una serie di interventi/strumenti per raggiungere i propri scopi sociali nel rispetto

di alcuni riferimenti importanti che ne caratterizzano quotidianamente l'attività:

- Porre al centro di ogni attività quotidiana, di ogni pianificazione e strategia di sviluppo la persona, con le sue capacità e possibilità;
- Essere presenza attiva e significativa sul territorio, con la conseguente volontà di saper leggere i bisogni emergenti e sviluppare ipotesi di risposta alle nuove emergenze sociali;
- Essere momento di transizione tra il disagio e la normalità, favorendo il passaggio delle persone inserite verso il mercato del lavoro grazie all'acquisizione di competenze, professionalità, affidabilità e status del lavoratore, agendo in una duplice direzione: generare nei lavoratori la capacità di

superare la soglia di accesso al mercato del lavoro, e consentire l'abbassamento della soglia minima di accesso;

- Garantire la massima attenzione alla qualità degli inserimenti lavorativi, attraverso la qualità del clima e delle relazioni tra i lavoratori e la qualità del progetto individuale di inserimento lavorativo mirato ad una reale mansione;
- Raggiungere e mantenere un punto di equilibrio negli inserimenti lavorativi attivati così da ottimizzare il rapporto tra la produttività dell'impresa e il ruolo sociale dell'impresa stessa;
- Accettare quotidianamente la sfida ad essere realtà produttiva del territorio, impresa sociale competitiva grazie all'attività di persone generalmente allontanate dal mondo del lavoro, capace di attivare nicchie di lavoro ad hoc, rispondenti ad una specifica lettura delle opportunità del mercato del lavoro e in grado di valutare e investire le possibilità/capacità delle persone coinvolte;
- Creare ed essere un luogo di lavoro che "sa condividere", capace in questo clima di valorizzare le risorse dei soggetti in essa coinvolti;
- Promuovere, stimolare e favorire la partecipazione attiva della base sociale, e dei soci lavoratori in particolare, contraddistinta da una condivisione di responsabilità nella gestione delle attività quotidiane così come nei momenti decisionali e di attivazione di nuove strategie di intervento all'interno della cooperativa stessa e/o sul territorio;

Art . 6

In relazione al suo scopo la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività produttive di beni e servizi, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- a) fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;
- b) gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di auto sufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;
- c) gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- d) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;
- e) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;
- f) gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;
- g) organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia propri sia di organi similari;
- h) promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali, contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non;
- i) svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, tipo:
 - 1) gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
 - 2) attività di rappresentanza conto terzi;
 - 3) gestione mailing;
 - 4) gestione banche dati;

- 5) pubblicazione riviste, libri e periodici;
- 6) archiviazione dati e videoscrittura;
- 7) servizi informatici e servizi collegati alle nuove tecnologie internet, quali la creazione di social network, finalizzati al sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro delle fasce disagiate e del precariato in generale;
- 8) realizzazione siti web;
- 9) servizi contabili;
- 10) organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee ;
- 11) agenzie viaggi e turismo sociale;
- 12) distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;
- 13) consegne e ritiri a domicilio;
- 14) servizi di telemarketing ed indagine di mercato;
- 15) gestione circoli sociali e ricreativi;
- 16) gestione di hotel, ristoranti e bar;
- 17) gestione arenili;
- 18) commercio di prodotti alimentari e non;
- 19) gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;
- 20) verifiche titoli di viaggio;
- 21) call center;
- 22) pulizie e disinfestazioni;
- 23) gestione centri ambiente;
- 24) gestione magazzini;
- 25) gestione eventi musicali;
- 26) attività di fund raising;
- 27) progettazione sociale;
- 28) istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;
- 29) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- 30) svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse.

La cooperativa potrà inoltre:

- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle indicate, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo, eventualmente, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge;
- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;
- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno svolgere

all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

La Cooperativa potrà assumere l'erogazione di servizi a privati, imprese, enti pubblici e non, partecipare a gare di appalto, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali, immobiliari, creditizie, finanziarie e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo purché nei termini previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà aderire e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e di mutualità; potrà, inoltre, agire in unione con associazioni e organizzazioni, anche in forma di Consorzio, che perseguono lo stesso fine.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31/1/92 n. 59, nei termini previsti dalle Leggi e dal presente statuto.

Titolo 3

SOCI

Art. 7

Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono dividerne gli scopi;

- elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 14 della Legge 31/1/92 n. 59;
- le persone esercenti attività di assistenza e consulenza, anche se iscritte ad Albi professionali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8/11/91 n. 381;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Fanno parte della Cooperativa le seguenti categoria di soci:

- a) soci lavoratori ordinari: coloro che svolgono una attività retribuita; non possono essere soci lavoratori ordinari coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, salvo che appartengano agli elementi previsti dall'art. 14 della Legge 31/1/92 n. 59 e dall'art. 10 della Legge 8/11/91 n. 381;
- b) soci lavoratori svantaggiati: persone fisiche appartenenti alle categorie individuate dall'art. 4, 1° comma, della Legge 8/11/91 n. 381, che svolgono un'attività retribuita; le predette persone, la cui condizione deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità, devono costituire almeno il 30% del numero complessivo dei lavoratori;
- c) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito al fine esclusivo di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; i soci volontari, il cui numero non può superare il 50% del numero complessivo dei soci, hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- d) soci sovventori: persone fisiche o giuridiche che, ammesse alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della Legge 31/1/92 n. 59, partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale, oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale;

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza alle categorie sopraindicate.

Art. 8.

Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta e categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto;
- b) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'impegno al versamento dell'eventuale tassa di ammissione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda, oltre a quanto sopraindicato, deve essere corredata da:

- copia aggiornata del proprio statuto;
- delibera dell'organo competente a richiedere l'adesione, con l'indicazione della persona delegata alla partecipazione alle Assemblee della Cooperativa.

Coloro che intendano partecipare alla Cooperativa in qualità di soci sovventori, dovranno altresì indicare nella domanda di ammissione, il periodo minimo per cui intendano farne parte; in ogni caso il periodo minimo della partecipazione non potrà essere inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per il completamento dei progetti di sviluppo, periodo durante il quale non è consentito il recesso del Socio sovventore, che deve accettare per iscritto tale limitazione all'atto della domanda.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione l'aspirante socio dovrà fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria per una più approfondita valutazione della domanda di ammissione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 2528 c.c.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta e l'eventuale tassa di ammissione.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera con la quale il Consiglio di

Amministrazione ammette il socio, la domanda, si intende come non avvenuta.

Art. 9.

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e della eventuale tassa di ammissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni e delle delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
- d) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa, rispettandone norme statutarie, regolamenti e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.10

I soci operatori, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, possono essere iscritti a libro dei soci nella categoria dei soci speciali. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare, con la delibera di ammissione,

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Titolo 4

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.11

La qualità di Socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di Socio le quote vengono rimborsate al Socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art.12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., il recesso è consentito al Socio che:

- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- risolva per qualsiasi causa e motivazione il rapporto di lavoro in forma subordinata autonoma o di altra natura

La domanda di recesso deve essere trasmessa a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di questo Statuto e della Legge, legittimano il recesso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci per i quali vengano meno i requisiti di cui all'Art. 6 ed è efficace dalla comunicazione del relativo provvedimento.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il Socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito, sempre che il Socio si mantenga inadempiente;
- c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la Cooperativa;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa; il predetto motivo di esclusione non opera per i soci appartenenti agli elementi previsti dall'art. 14 della Legge 31/1/92 n. 59 e dall'art. 10 della Legge 8/11/91 n. 381.
- e) non osservi lo Statuto, le disposizioni dell'atto costitutivo, nonché i regolamenti interni
- f) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.
- g) commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 del C.C.;
- h) nell'esecuzione del lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nel caso del rapporto di lavoro non subordinato che, il contratto di lavoro sia stato risolto anche per inadempimento.

Art. 14

Il recesso, la decadenza o l'esclusione producono la loro efficacia con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione

dell'organo amministrativo alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivaluate ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'art. 2545 sexies può essere corrisposto in più rate unitamente agli interessi legali entro un massimo di 5 anni.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico

delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nell'ordinario termine di prescrizione saranno devolute,
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VI

RISTORNI

Art. 18

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità ai criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono seguire i seguenti principi generali:

-monte ore conferite alla società;

- assenza di provvedimenti disciplinari riferite allo scambio mutualistico.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Titolo 5

LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 19.

Ai Soci che prestano attività di lavoro a favore della Cooperativa medesima, spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti dalla regolamentazione contrattuale adottata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20.

Oltre ai Soci possono prestare la loro attività come volontari quelle persone che, per la propria sensibilità o specializzazione professionale, siano disponibili a collaborare, a titolo completamente gratuito, con i Soci della Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale dopo che ne abbiano fatta esplicita richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Essi non possono vantare, fatta eccezione per il rimborso delle eventuali, documentate ed autorizzate spese vive sostenute, alcuna retribuzione o compenso di qualsiasi genere per la loro attività o per la loro presenza.

Le prestazioni volontarie devono comunque essere autorizzate per iscritto sia per i volontari, sia per i Soci volontari della Cooperativa.

I volontari, a tutti gli effetti, non sono considerati Soci o dipendenti della Cooperativa.

Sarà peraltro permesso ai volontari di partecipare alle Assemblee della Cooperativa come semplici

ascoltatori.

La qualità di volontario può cessare in qualsiasi momento per volere dell'interessato o per deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Essa deve comunque essere resa nota rispettivamente al Consiglio o all'interessato.

TITOLO 6

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 21.

Il patrimonio sociale si compone:

- a) del capitale sociale, variabile in base alla sottoscrizione dei Soci, formato da un numero illimitato di quote di partecipazione del valore nominale minimo di Euro venticinque ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale importo
- b) del fondo di riserva indivisibile il quale è costituito :
 - dalle eccedenze attive di bilancio
 - da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
- c) di eventuali fondi di riserva straordinari;
- d) di ogni altro fondo di accantonamento anche costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) di somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'Art. 12 della Legge 16/12/77 n. 904;
- f) del fondo per lo sviluppo aziendale previsto dall'art. 4 della Legge 31/1/92 n. 59.

Art.22

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento del Consiglio di Amministrazione della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 23

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Art. 24.

Allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, l'assemblea ordinaria della Cooperativa, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia, potrà istituire una sezione di raccolta del risparmio tra i soci stessi, disciplinata da apposito regolamento. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Titolo 7

ESERCIZIO SOCIALE

BILANCIO – DESTINAZIONE UTILI

Articolo 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alle precedenti lettere a) e b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva straordinaria di cui alla precedente lett. e).

Titolo 8

ORGANI SOCIALI

Art. 26.

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale,

A - ASSEMBLEA

Art. 27.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 2479bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ogni qualvolta ne riceva richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte:

- del Collegio Sindacale, ove nominato;

– di almeno un quinto dei soci;

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 28

Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre all'indirizzo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali.

In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma dell'art. 2366 c.c. ed il V° comma dello stesso articolo.

Articolo 29

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge.

Per le votazioni si procederà in maniera palese, normalmente, con il sistema della alzata di mano o per divisione.

Articolo 30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 31

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'Assemblea.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee, in sede straordinaria, deve essere redatto dal Notaio.

B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a dieci membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci o soggetti designati dalle Persone Giuridiche socie, sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e

sono rieleggibili. Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori, purché la maggioranza del Consiglio appartenga alle altre categorie di soci.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico; gli eventuali compensi sono deliberati dall'Assemblea, la quale può anche stabilire la gratuità dell'incarico. Agli Amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo può essere attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, se nominato.

Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 - terzo comma - Codice Civile all'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 33.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e dove occorresse uno o due vice presidenti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore.

Art. 34.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che egli lo ritiene utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre quinti dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata a mezzo lettera almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; nei casi di urgenza, con telegramma, e-mail, fax o lettera o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati almeno due giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare, anche senza formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i Sindaci effettivi.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti si

procede a una nuova votazione e solo qualora permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art. 35.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, senza eccezioni di sorta, e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e relazionare. In occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o delle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo quattro e compierne i seguenti atti;
- g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

Art. 36.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di Legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero a uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente, i quali rivestiranno la carica di Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire specifiche mansioni o competenze a terzi determinandone i poteri e l'eventuale compenso con la procura di nomina.

Art. 37.

La rappresentanza della Cooperativa, anche in giudizio, e la firma sociale, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento tutti i di lui poteri spettano al Vice Presidente, o ai Vice Presidenti disgiuntamente tra loro, se nominati.

Agli Amministratori Delegati, se nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti di legge e dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà tra l'altro di nominare direttori e procuratori per singoli atti o gruppi di atti, stabilendone mansioni, poteri, compensi ed eventuale facoltà di subdelegare, sempre nei limiti di Legge.

C. COLLEGIO SINDACALE

Art.38

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Titolo 9

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 41.

Alla Cooperativa è fatto divieto

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

Alla Cooperativa è fatto obbligo l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sovraespresse sono inderogabili e devono essere di fatto osservate

Titolo 10

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 42.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato su istanza fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 43.

Cause di scioglimento della Cooperativa sono quelle previste dall'art. 2545 – duodecies codice civile e la perdita della caratteristica di Cooperativa Sociale.

Sono inoltre fatte salve le disposizioni speciali.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza stabilita dall'art. 29, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Art. 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 45

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: MARIA GRAZIA GRONDONA
SARA ACCARDI
GIOVANNA AGOSTINO
SARA BARBIERI
CHIARA CASTAGNOLA
CHIESA MARCELLA
FERROZZI ROSANNA
FRISCIONE SABRINA
FABIO IGNOTI
LACONI MARIA BONARIA
CAMPI PAOLA
RIPOLLINO LUIGIA
GRAZIELLA ZANFRINO